Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC)

dell'11 gennaio 2012 (Stato 1° gennaio 2025)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e campo di applicazione*

[1] Il presente regolamento disciplina l'assicurazione per i beneficiari di onorari contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità. È applicabile, fatto salvo l'articolo 3 capoverso 3[1]:

a. alle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente che hanno concluso un contratto di prestazioni con un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione ma che non sono impiegate sulla base di un contratto di lavoro di diritto pubblico secondo la legge del 24 marzo 2000[2] sul personale federale;

b. a determinati organi direttivi, a condizione che l'attività non sia esercitata a titolo accessorio[3];

c. ai membri delle commissioni extraparlamentari, a condizione che l'attività non sia esercitata a titolo accessorio.[4]

[2] Esso si applica ai datori di lavoro dei beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione, ai beneficiari di onorari e ai beneficiari di rendita nonché alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.[5]

Art. 2 *Diritto applicabile*

[1] La previdenza professionale ai sensi del presente regolamento è retta dalla legge federale del 25 giugno 1982[6] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

1 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

2 RS **172.220.1**

3 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

4 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

5 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

6 RS **831.40**

[2] Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007[7] alla Cassa di previdenza della Confederazione.

Capitolo 2: Beneficiari di onorari assicurati

Art. 3 *Condizioni di ammissione nell'assicurazione*

[1] I beneficiari di onorari che percepiscono un salario determinante (onorario) secondo la legge federale del 20 dicembre 1946[8] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) corrispondente a tre quarti della rendita semplice massima annua dell'AVS e che hanno concluso un contratto di prestazioni della durata di almeno tre mesi sono assicurati obbligatoriamente contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Essi sono anche assicurati per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età È fatto salvo l'articolo 1*k* dell'ordinanza del 18 aprile 1984[9] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

[2] Sono assicurati secondo il presente regolamento unicamente gli onorari che i beneficiari ricevono da un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione.

[3] Nel caso di beneficiari di onorari designati dal Consiglio federale, quest'ultimo determina se essi sono assicurati in virtù del presente regolamento o del regolamento di previdenza del 15 giugno 2007[10] per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).

Art. 4 *Determinazione del guadagno assicurato*

[1] Se un contratto di prestazioni inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (anno civile intero) o se un contratto di prestazioni dura più di un anno, il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo determinante secondo la LAVS[11], diminuito dell'intero importo di coordinamento.

[2] Se un contratto di prestazioni dura meno di un anno, il guadagno assicurato corrisponde all'onorario percepito per tutta la durata del contratto, diminuito dell'intero importo di coordinamento calcolato sulla base di questa durata.

[3] Se il contratto di prestazioni di durata inferiore a un anno si protrae oltre la fine dell'anno, il salario determinante corrisponde all'onorario percepito per la durata del contratto nell'anno civile corrispondente (onorario parziale). Il guadagno assicurato corrisponde all'onorario parziale, diminuito dell'intero importo di coordinamento calcolato sulla base della durata effettiva nell'anno civile corrispondente.

7 FF **2008** 5165. La versione attuale si trova sul sito Internet dell'UPFER (http://www.epa.admin.ch) e di PUBLICA (http://www.publica.ch).

8 RS **831.10**

9 RS **831.441.1**

10 RS **172.220.141.1**

11 RS **831.10**

4 Il guadagno massimo assicurato corrisponde all'importo massimo del salario coordinato secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP[12]. Il guadagno minimo assicurato corrisponde a un ottavo della rendita semplice massima annua di vecchiaia dell'AVS conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LPP.

5 Il datore di lavoro o il servizio da esso designato che ha concluso il contratto di prestazioni con il beneficiario di onorari stabilisce il salario annuo determinante e la durata dell'occupazione in percento durante un anno civile.

Art. 5 *Fine dell'assicurazione*

1 L'assicurazione termina:

a. con la fine del contratto di prestazioni, sempre che a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;

b. al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP, fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1bis[13].

2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l'interessato rimane assicurata presso PUBLICA per la durata di un mese dalla fine del contratto di prestazioni. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate alla fine del contratto di prestazioni. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.

Capitolo 3: Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e contributi di risanamento

Art. 6 *Contributi di risparmio e premio di rischio*

Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato.

Art. 7 *Contributi di risparmio*

1 I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.

Graduazione delle età (classe di contributo)	Contributo di risparmio del beneficiario di onorari (in %)	Contributo di risparmio del datore di lavoro (in %)	Totale degli accrediti di vecchiaia (in %)
25–34	3,50	3,50	7,00
35–44	5,00	5,00	10,00
45–54	7,50	7,50	15,00
55–65	9,00	9,00	18,00

12 RS **831.40**

13 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

2 Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell'anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente.

Art. 8 *Premio di rischio*

1 Per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio. Il premio di rischio è pagato dal datore di lavoro.

2 L'obbligo del pagamento del premio insorge con l'ammissione nell'assicurazione. Esso termina:

a. con il decesso del beneficiario di onorari;

b. con la fine del contratto di prestazioni;

c. al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP[14],

d. in caso di invalidità ai sensi dell'articolo 23.

Art. 9 *Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio*

1 I contributi di risparmio e il premio di rischio (contributi) sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Questi designa il servizio che trasferisce a PUBLICA i contributi e al quale devono essere comunicati i dati secondo l'articolo 4 capoverso 5.

2 I contributi devono essere conteggiati ogni mese con PUBLICA.

Art. 10 *Ammissione nelle prestazioni regolamentari*

1 Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza devono essere trasferite in caso di ammissione a PUBLICA.

2 Esse sono accreditate all'avere di vecchiaia (art. 12) del beneficiario di onorari fino a concorrenza della somma di riscatto massima possibile conformemente all'allegato 1. Se la parte della prestazione di uscita da apportare, corrispondente al minimo prescritto dalla LPP, risulta superiore alla somma di riscatto massima possibile di cui all'allegato 1, questa componente viene accreditata nell'avere di vecchiaia. Un'eventuale parte non accreditata è versata su un conto di libero passaggio o a favore di una polizza di libero passaggio del beneficiario di onorari[15].

3 Il beneficiario di onorari può riscattare la totalità delle prestazioni regolamentari secondo l'allegato 1.

Art. 11 *Contributi di risanamento*

1 L'organo paritetico può riscuotere dal datore di lavoro, dai beneficiari di onorari e, entro i limiti dell'articolo 65*d* capoverso 3 LPP[16], dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato nel tempo sempre che altre misure non consentano di

14 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

15 Nuovo testo giusta la Dec. dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC) del 15 ott. 2013, approvata dal CF il 20 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015.

16 RS **831.40**

raggiungere l'obiettivo. L'importo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei beneficiari di onorari.

[2] Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 34 e 35 RPIC[17].

Capitolo 4: Prestazioni
Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 12 *Avere di vecchiaia*

L'avere di vecchiaia del beneficiario di onorari consta:

a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui il beneficiario di onorari apparteneva alla Cassa di previdenza della Confederazione, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP;

b. dell'avere di vecchiaia, interessi compresi, versato da altri istituti di previdenza e accreditato al beneficiario di onorari;

c. di eventuali riscatti effettuati al momento dell'entrata, interessi compresi;

d[18]. dei rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dei versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;

e[19]. dei contributi che nel quadro di una compensazione della previdenza ai sensi dell'articolo 22*c* capoverso 2 della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 (LFLP)[20] sono stati trasferiti e accreditati;

f. [21] dei contributi che nel quadro di un riscatto ai sensi dell'articolo 22*d* capoverso 1 LFLP sono stati accreditati.

g. [22] degli interessi secondo l'articolo 15 capoverso 2 LPP per la durata della riscossione differita della prestazione di vecchiaia conformemente all'articolo 13 capoverso 1[ter].

Art. 13 *Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia*

[1] Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce il 1° del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP.[23]

17 RS **172.220.141.1**

18 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

19 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

20 RS **831.42**

21 Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

22 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

23 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

1bis[24] Il beneficiario di onorari può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento del 63° anno di età.

1ter[25] Il beneficiario di onorari può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia fino al compimento del 70° anno di età, a condizione che il rapporto di servizio prosegua dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP.

1quater[26] La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento non può superare la quota della riduzione dell'onorario.

2 Esso si estingue con il decesso del beneficiario della rendita.

Art. 14 *Ammontare e forma delle prestazioni di vecchiaia*

1 Le prestazioni di vecchiaia sono di regola assegnate come rendita. Quest'ultima corrisponde al prodotto dell'aliquota di conversione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LPP[27] e dell'avere di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento.[28]

1bis[29] In caso di anticipazione conformemente all'articolo 13 capoverso 1bis e di differimento conformemente all'articolo 13 capoverso 1ter, è determinante l'aliquota di conversione ai sensi dell'allegato 2. L'aliquota di conversione è stabilita con l'approssimazione di un mese.

2 Il beneficiario di onorari può riscuotere, sotto forma di liquidazione unica in capitale, in parte o per intero l'avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite. Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.[30]

2bis Se il beneficiario di onorari comunica la liquidazione in capitale meno di tre mesi prima dell'inizio del pensionamento, le spese amministrative sono fatturate conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative. [31]

3 Se il beneficiario di onorari è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento della liquidazione in capitale secondo il capoverso 2 è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso

24 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

25 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

26 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

27 RS **831.40**

28 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

29 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

30 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

31 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 mag. 2024, approvata dal CF il 13 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025.

non può essere ottenuto o viene negato, il beneficiario di onorari può rivolgersi al giudice.

4 Se la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, in luogo della rendita è versato il relativo avere di vecchiaia.

Art. 15 *Diritto alla rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia*

1 I beneficiari di onorari cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani secondo l'articolo 19 capoverso 2.

2 La durata del versamento della rendita è retta dall'articolo 20 capoversi 3 e 4.

3 Se la rendita per i figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, in luogo della rendita è assegnata una liquidazione in capitale.

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti

Art. 16 *Condizioni*

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il beneficiario di onorari era assicurato presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte oppure se riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso. Sono fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 18 lettere b e c LPP[32].

Art. 17 *Coniuge superstite, partner registrato superstite*

1 Il coniuge superstite del beneficiario di onorari ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o

b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari al capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 22, ma almeno a tre rendite per coniugi annuali.

3 Il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti è retto dall'articolo 20 OPP 2[33].

4 Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.

32 RS **831.40**

33 RS **831.441.1**

Art. 18 *Orfani*

I figli di un beneficiario di onorari defunto hanno diritto a una rendita per orfani. Questo diritto spetta agli affiliati soltanto se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 19 *Ammontare delle prestazioni per i superstiti*

1 Alla morte del beneficiario di onorari, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera di invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità versata; è fatto salvo l'articolo 27.[34]

3 Se la rendita vedovile è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, in luogo della rendita è versato il relativo capitale.

4 Gli aventi diritto possono chiedere per scritto il versamento di una liquidazione in capitale. La richiesta deve pervenire a PUBLICA prima del primo versamento della rendita.

Art. 20 *Nascita ed estinzione del diritto alle prestazioni*

1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte del beneficiario di onorari.

2 Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando il vedovo passa a nuove nozze o muore.

3 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano:

a. è a tirocinio o agli studi;

b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

4 Per i figli che sono a tirocinio o agli studi dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. . In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.

Art. 21 *Diritto al capitale garantito in caso di decesso*

1 Qualora al decesso del beneficiario di onorari non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 17 e 18, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell'ordine seguente:

a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

34 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a:

1. i figli,
2. i genitori,
3. i fratelli e le sorelle.

[2] Non sono aventi diritto le persone che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.

[3] Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

[4] Se entro il termine di un anno dal decesso dell'assicurato non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 22 *Ammontare del capitale garantito in caso di decesso*

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde alla metà dell'avere di vecchiaia al momento del decesso del beneficiario di onorari.

Sezione 3: Prestazioni di invalidità

Art. 23 *Nascita ed estinzione del diritto alle prestazioni di invalidità*

[1] Il diritto alle prestazioni di invalidità di PUBLICA sussiste soltanto se vi è una decisione definitiva dell'AI. Il diritto alle prestazioni nei confronti di PUBLICA nasce unicamente se il beneficiario di onorari era assicurato presso PUBLICA al momento in cui è insorta l'incapacità di lavoro che ha portato all'invalidità.

[2] Il diritto si estingue:

a. con la morte del beneficiario di onorari;
b. nella misura in cui è nuovamente raggiunta la capacità di lavoro, fatto salvo l'articolo 26*a* capoversi 1 e 2 LPP;[35]
c. al raggiungimento dell'età di riferimento.[36]

Art. 23a[37] *Entità della rendita di invalidità*

[1] L'entità della rendita di invalidità dipende dal grado d'invalidità ai sensi della LAI e corrisponde a una quota percentuale dell'intera rendita:

35 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

36 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

37 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

Grado d'invalidità ai sensi della LAI	Entità della rendita di invalidità
0–39 %	0,0 %
40 %	25,0 %
41 %	27,5 %
42 %	30,0 %
43 %	32,5 %
44 %	35,0 %
45 %	37,5 %
46 %	40,0 %
47 %	42,5 %
48 %	45,0 %
49 %	47,5 %
50–69 %	corrisponde al grado d'invalidità del 50–69 %
70–100 %	100 %

2 L'adeguamento dell'entità della rendita di invalidità presuppone una modificazione del grado d'invalidità ai sensi della LAI di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA); è fatto salvo l'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.

Art. 24 *Ammontare della rendita di invalidità*

1 ...[38]

2 La rendita di invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP.[39] Se è inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, la rendita di invalidità è versata sotto forma di capitale.

3 L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità;

b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 LPP, senza gli interessi.[40]

4 Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

38 Abrogato giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024.

39 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

40 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

[4bis] La rendita di invalidità ai sensi dell'articolo 19 OPP 2 viene adeguata se in caso di compensazione della previdenza è trasferito un contributo ai sensi dell'articolo 124 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC)[41]. [42]

[5] In luogo di una rendita di invalidità, comprensiva di un'eventuale rendita per i figli di invalidi, gli aventi diritto possono chiedere per scritto il versamento di una liquidazione in capitale. La richiesta deve pervenire a PUBLICA prima del primo versamento della rendita. È applicabile l'articolo 14 capoverso 3.

Art. 25 *Rendita per i figli*

[1] I beneficiari di onorari cui spetta una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di invalidità; è fatto salvo l'articolo 27.[43]

[2] La durata del versamento della rendita è retta dall'articolo 20 capoversi 3 e 4

Sezione 4: Prestazioni di uscita

Art. 26 *Diritto alle prestazioni di uscita e diritto applicabile*

[1] La prestazione di uscita è esigibile alla fine del contratto di prestazioni se non sono insorti casi di previdenza.

[2] Il diritto alla prestazione di uscita, il calcolo e il versamento della stessa come pure le forme di mantenimento della copertura previdenziale sono retti dalla legge sul libero passaggio (LFLP)[44] .

Capitolo 5: Promozione della proprietà d'abitazioni e divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 27

Per i beneficiari di onorari il finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio nonché la compensazione della previdenza in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono retti dalle rispettive disposizioni del RPIC, del CC, della LPP e della LFLP comprese le disposizioni di esecuzione.

41 RS **210**

42 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

43 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017.

44 RS **831.42**

Capitolo 6: Contenzioso

Art. 28

1 Sulle controversie tra PUBLICA, datori di lavoro e aventi diritto decidono i tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell'articolo 73 LPP.

2 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale il beneficiario di onorari fu assunto.

3 Le decisioni dei tribunali cantonali sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d legge del 17.6.2005[45] sul Tribunale federale).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 29 *Disposizioni transitorie*

1 beneficiari di onorari che erano già assicurati presso PUBLICA prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano assicurati fino alla fine del contratto di prestazioni in corso secondo le disposizioni del RPIC[46].

2 Se con la stessa persona viene concluso un nuovo contratto di prestazioni, la previdenza professionale è retta dal presente regolamento allorché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.

3Se il diritto alla rendita di vecchiaia nasce prima del 1° luglio 2012, per gli uomini che hanno compiuto il 65° anno di età e per le donne che hanno compiuto il 64° anno di età si applica un'aliquota di conversione del 6,53 per cento.

Art. 29a[47] *Disposizione transitoria della modifica del 7 agosto 2023 Età di riferimento della generazione di transizione*

Al momento dell'estinzione del diritto alle prestazioni di invalidità conformemente all'articolo 23 nonché ai fini del calcolo dell'ammontare della rendita di invalidità conformemente all'articolo 24 si applica l'età di 65 anni quale età di riferimento, senza considerare la gradazione statuita nelle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.

Art. 30 *Entrata in vigore*

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2012.

2 Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso delle parti contraenti al contratto di affiliazione e dell'organo paritetico.

45 RS **173.110**

46 RS **172.220.141.1**

47 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 ago. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024.

Allegato 1
(art. 10 cpv. 2)

Prestazione di libero passaggio massima da apportare in caso di ammissione nella cassa di previdenza (età secondo LPP)

Età	Avere di vecchiaia massimo (in % del guadagno assicurato)	Età	Avere di vecchiaia massimo (in % del guadagno assicurato)
26	7,00 %	47	200,00 %
27	14,00 %	48	215,00 %
28	21,00 %	49	230,00 %
29	28,00 %	50	245,00 %
30	35,00 %	51	260,00 %
31	42,00 %	52	275,00 %
32	49,00 %	53	290,00 %
33	56,00 %	54	305,00 %
34	63,00 %	55	320,00 %
35	70,00 %	56	338,00 %
36	80,00 %	57	356,00 %
37	90,00 %	58	374,00 %
38	100,00 %	59	392,00 %
39	110,00 %	60	410,00 %
40	120,00 %	61	428,00 %
41	130,00 %	62	446,00 %
42	140,00 %	63	464,00 %
43	150,00 %	64	482,00%
44	160,00 %	65	500,00 %
45	170,00 %	66	518,00 %
46	185,00 %		

Esempio:

Età al momento dell'ammissione a PUBLICA: 50 anni

Guadagno assicurato al momento dell'ammissione: fr. 50 000

Prestazione di libero passaggio massima da apportare:

245,00 % x 50 000 = fr. 122 500

Prestazione di libero passaggio effettivamente apportata (di un altro istituto di previdenza; art. 10 cpv. 1): fr. 100 000

Il beneficiario di onorari può apportare ancora un importo supplementare di fr. 22 500.

Aliquote di conversione[48]

Età	Aliquota di conversione
63 uomini e donne, eccetto le donne nate nel 1963 o negli anni precedenti	6,60 %
63 donne nate nel 1963 o negli anni precedenti	6,70 %
64 uomini e donne, eccetto le donne nate nel 1963 o negli anni precedenti	6,70 %
64 donne nate nel 1963 o negli anni precedenti	6,80 %
65	6,80 %
66	6,90 %
67	7,00 %
68	7,10 %
69	7,20 %
70	7,30 %

48 Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 7 mag. 2024, approvata dal CF il 13 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025.